

PAVIGLIANITI c. ITALIA
DECISIONE SULLA RICEVIBILITÀ
ricorso n. 21069/03
sezione II[^], 12 febbraio 2008

FATTO

Il ricorrente, con sentenza del 28 ottobre 1996 della Corte d'Assise di Novara, è stato condannato all'ergastolo per omicidio e associazione a delinquere di stampo mafioso. A partire dall'anno 2000, il Ministro della giustizia decideva di applicare al ricorrente, per sei mesi rinnovabili, il regime previsto dall'art. 41*bis*, Legge n. 354 del 26 luglio 1975 recante norme sull'ordinamento penitenziario, che deroga alle normali condizioni di detenzione in caso sussistano ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Il decreto del Ministro della giustizia prevedeva restrizioni delle visite dei familiari, divieto di entrare in contatto con terzi, di utilizzare il telefono – salvo per una telefonata al mese ascoltata e registrata nel caso in cui la famiglia non avesse potuto recarsi alla visita mensile –, divieto di ricevere o inviare denaro all'esterno al di là di una certa somma, di ricevere più di due pacchi al mese, di scegliere i rappresentanti dei detenuti o di essere eletto, di dedicarsi ad attività artigianali e, infine, di organizzare attività culturali, ricreative e sportive. Inoltre, tutta la corrispondenza del ricorrente era sottoposta a controllo, senza che fosse necessaria una preventiva autorizzazione.

L'applicazione del regime speciale al ricorrente veniva prorogata di sei mesi in sei mesi sino al dicembre 2002 e, successivamente, per periodi di un anno a causa della valutazione della pericolosità dello stesso sulla base delle informazioni raccolte dalla polizia e del ruolo importante rivestito dal signor Paviglianiti nei gruppi criminali cui era affiliato.

Il ricorrente presentava una serie di ricorsi avverso l'applicazione nei suoi confronti delle misure restrittive *ex art. 41 bis*, Legge n. 354 del 26 luglio 1975, ritenendo che il decreto ministeriale fosse emesso in modo automatico e non fosse basato su una valutazione concreta del suo caso specifico.

Tutti i ricorsi presentati venivano rigettati in quanto le autorità competenti ritenevano che, sulla base delle informazioni raccolte dalla polizia, sussistessero i presupposti che giustificavano l'adozione di misure restrittive particolarmente severe. Tuttavia, nel corso degli anni, dette misure venivano parzialmente attenuate e, in particolare, il divieto di ricevere più di due pacchetti al mese e di esercitare attività artigianali, culturali, ricreative e sportive. Inoltre, era stato temporaneamente permesso al ricorrente di vedere la famiglia una volta al mese per due ore, ma tale permesso fu successivamente ritirato. Il decreto ministeriale del 28 dicembre 2002, tuttavia, limitava la possibilità di uscire all'aperto a sole 4 ore al giorno di cui 2 ore tra la palestra e la biblioteca, in presenza di almeno altre 5 persone.

DIRITTO

Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 6 giugno 2003, lamenta dinanzi alla Corte le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU):

1. articoli 1, 2 e 3 in quanto il regime speciale cui è stato sottoposto avrebbe violato il suo diritto alla vita e a non subire trattamenti inumani e degradanti;
2. articolo 6 § 2 in quanto il regime speciale contestato viola il suo diritto alla presunzione di

innocenza;

3. articoli 5 §§ 4 e 5, 6 § 1 e 3 e 13 per la durata eccessiva della procedura relativa ai ricorsi intentati dal ricorrente contro il regime speciale cui è stato sottoposto. In particolare, il ricorrente lamenta il fatto che le due sentenze della Corte di cassazione del 29 novembre 2002 e del 17 giugno 2003 hanno dichiarato i suoi ricorsi irricevibili in quanto, nelle more del giudizio, i decreti ministeriali contestati avevano perso efficacia.

Con riferimento al primo punto, la Corte ha analizzato solo la doglianza relativa all'art. 3 e ha ritenuto che il regime di detenzione dell'art. 41 *bis* non avesse raggiunto il grado di gravità minimo necessario per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3 e che, di conseguenza, sotto questo profilo, il ricorso dovesse ritenersi manifestamente infondato.

In ordine alla violazione del diritto alla presunzione di innocenza, la Corte ha ritenuto che, non avendo il ricorrente sostenuto in giudizio che la sua detenzione fosse priva di un valido titolo, non vi fosse nessuna apparenza di violazione e anche questa doglianza dovesse ritenersi manifestamente infondata.

Quanto al terzo motivo di ricorso, relativo alla durata eccessiva della procedura e quindi al diritto di accesso a un tribunale, la Corte ha ritenuto di doverlo analizzare unicamente sotto il profilo dell'art. 6 § 1. Richiamando la giurisprudenza precedente e rilevato che non vi fosse stata né assenza di decisione sul merito, né ritardo sistematico da parte del tribunale, che avrebbe potuto condurre ad un susseguirsi di decreti adottati dal Ministro della Giustizia senza tener conto delle decisioni del giudice dell'esecuzione della pena, la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione del diritto di avere accesso a un tribunale. Anche questo motivo di doglianza deve, secondo la Corte essere considerato infondato.

Per tutti questi motivi, la Corte dichiara il ricorso irricevibile.